

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

per: **MEGALE ALESSANDRA** (C.F. MGLLSN70C42H501L), nata il 02.03.1970 a Roma ed ivi residente in via delle Fresie 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. n. 06/88932890 - P.E.C. gianluca.magnani@oav.legalmail.it), giusta procura in allegato al presente atto ex art. 83 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Albano Laziale (RM) via Virgilio 12;

*- ricorrente -*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, nella persona del ministro *pro-tempore* in carica;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente generale p.t.
- **USR LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del dirigente generale p.t.
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “APICIO – COLONNA GATTI”** di Anzio (cod. mecc. RMIS12200T), in personale del dirigente scolastico p.t.
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CROCE - ALERAMO”** di Roma (cod. mecc. RMIS113003), in personale del dirigente scolastico p.t.
- **ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI “O. OLIVIERI”** di Tivoli (cod. mecc. RMRI08000G), in persona del dirigente scolastico p.t.
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA C. EMERY 97”** di Roma (cod. mecc. RMIS11100B), in personale del dirigente scolastico p.t.
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. VERNE -VIA SAPONARA”** di Roma (cod. mecc. RMIS10300C), in persona del dirigente scolastico p.t.

tutti elettivamente domiciliati presso l'*Avvocatura Generale dello Stato* in via dei Portoghesi 12 a Roma;

*- resistenti -*

oggetto: **controversia in materia di pubblico impiego – assegnazione sede post assunzione**

**IN FATTO**

1. Alessandra Megale è una docente ITP (*Insegnante Tecnico Pratica*) di scuola secondaria di II° grado ed insegna nella classe di concorso B023 - *Laboratori per i servizi socio-sanitari* negli



istituti professionali statali (v. doc.);

2. a decorrere dal 1° settembre 2021, la ricorrente è stata immessa in ruolo con sede di assegnazione presso l'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) “*Apicio – Colonna Gatti*” di Anzio (RM) ([v. doc. 13](#));
3. alla data della suddetta assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente, in relazione alla classe di concorso B023, era utilmente inserita tanto nelle graduatorie ad esaurimento di Roma (d'ora innanzi anche GAE), quanto nella graduatoria generale definitiva di merito (d'ora innanzi anche GM16) relativa al concorso bandito con DDG MIUR n. 106 del 23.02.2016 ai sensi dell'art. 1 comma 114 della legge 107/2015 (v. in doc. 2 e [3](#));
4. segnatamente, l'istante risultava inserita in posizione n. 2 delle GAE di Roma – III^ fascia ed in posizione n. 9 nelle GM 2016 (cfr. doc.);
5. ai sensi dell'art. 399 del D.lgs 297/1994, n.297, le nomine in ruolo del personale docente avvengono ogni anno, nei limiti dei contingenti autorizzati e ripartiti per regioni e province, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per l'altro 50% dalle graduatorie ad esaurimento;
6. ai fini delle immissioni in ruolo nell'a.s. 2020/2021, come da normativa vigente, le graduatorie da prendere a riferimento sono state individuate dal MIUR e indicate dagli uffici Scolastici Regionali in quelle relative alle GAE ed al suddetto concorso docenti del 2016, con la possibilità di attingere anche dalle graduatorie di quello bandito nel 2018, nel caso di esaurimento delle prime ([v. DM 91 del 08.08.2020 in doc. 5-a](#));
7. si è anche stabilito che i docenti provenienti dalle procedure concorsuali avrebbero avuto la priorità nella scelta della provincia e delle sedi e che la ripartizione in questione sarebbe avvenuta tenendo conto delle disponibilità provinciali nell'ambito della Regione per la quale il concorso era stato bandito ([v. rif. in Allegato A - Istruzioni operative nomine 2020-2021 in doc. 5-b](#));
8. tanto premesso, i fatti di causa originano da quanto accaduto nel corso delle operazioni di immissione in ruolo docenti per l'a.s. 2020/2021 che hanno visto protagonisti i seguenti uffici:
  - Uff. VI - Ambito territoriale di Roma e Provincia,
  - Uff IV — Ruolo;
  - Uff. IX -Ambito Territoriale di Rieti (responsabile delle immissioni in ruolo dei vincitori Concorso Lazio 2016, solo tabella B — ex I.T.P.);
9. Nell'ambito delle suddette operazioni è stata coinvolta anche la ricorrente, la quale è stata convocata per il ruolo sulla classe di concorso B023 simultaneamente dalle GAE provinciali di Roma e dalla graduatoria di merito del concorso docenti 2016 (cfr. doc. 6);



10. Mette conto precisare che all'interno delle GAE, la Prof.ssa Megale era presente da molti anni, in virtù del risalente superamento del concorso pubblico bandito nel 1990 dalla Sovrintendenza Scolastica per il Lazio, destinato a posti vacanti solo su Roma e provincia per la classe di concorso C450 (attuale B023) ([v. anno di inserimento in doc. 3](#));
11. nella graduatoria di merito del concorso docenti 2016, invece, ella era stata inserita con DDG USR Lazio n. 447 del 11.10.2016, in qualità di vincitrice (cfr. doc. 2);
12. in data 12/08/2020 veniva quindi pubblicato il D.D.G. del 12/08/2020 relativo al "Riparto Facoltà Assunzionali" di interesse della Regione Lazio ([v. doc. 6-a](#));
13. tale D.D.G. riportava, in coda, una "griglia" in cui erano indicati i posti totali da destinare al ruolo (per ogni ordine, grado e classe di concorso) ripartiti per Province e per differenti tipologie di graduatoria;
14. per la classe di concorso di interesse della ricorrente (B023- *Laboratori per i Servizi Socio Sanitari*), veniva indicato, a pag. 27, un contingente di 9 posti totali, ripartiti in 6 posti su Roma e Provincia, 2 per la Provincia di Latina e 1 sulla Provincia di Frosinone (v. doc.);
15. in data 13/08/2020 veniva poi pubblicato, sempre all'albo informatico dell'USR Lazio, un avviso con Prot. 21969 del 12/08/2020 relativo alle immissioni in ruolo dei docenti inseriti nelle GM 2016, GM 2018, nelle GAE e nelle cosiddette "Fasce Aggiuntive" (in relazione a queste ultime si veda Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020 in atti) (cfr. [doc. 4](#) e [6-b](#));
16. nel suddetto ultimo avviso, venivano riportate tutte le informazioni e le istruzioni operative inerenti alla procedura (tempistica delle fasi, date di apertura del Sistema Informativo SIDI-POLIS - Istanze On-Line. Destinatari, garanzie di immissione, etc.) nonché una "griglia riassuntiva" in cui venivano indicati nuovamente i posti vacanti da ricoprire con nuove immissioni in ruolo (v. doc.);
17. per la classe di concorso della ricorrente (B023 - *Laboratori per i Servizi Socio Sanitari*), venivano indicati rispettivamente, numero 6 posti riservati agli aspiranti inseriti in GM2016 e numero 3 posti da destinare agli aspiranti inseriti nelle GAE (v. doc.);
18. gli aventi diritto venivano tutti chiamati a operare all'interno del SIDI (utilizzando la piattaforma POLIS) ai fini della scelta della provincia, avviandosi, in tal modo, la prima fase della procedura di immissione in ruolo prevista dal D.D.G. 12/08/2020 (v. doc.);
19. in veste di vincitrice del concorso 2016 in posizione utile, la ricorrente così elencava le province del Lazio, in ordine di preferenza:
  - 1) ROMA;
  - 2) VITERBO;
  - 3) FROSINONE;



- 4) RIETI;
- 5) LATINA;

(v. [doc. 6-e](#))

- 20. in data 17/08/2020, con prot. 22398, l'USR del Lazio comunicava la posticipazione della data di apertura dell'area informatizzata della piattaforma *Istanze On line*, per procedere alla seconda fase di procedura indicata nell'avviso del 13 agosto Prot. 21969 (inserimento delle preferenze per le sedi disponibili) ([v. avviso in doc. 6-f](#));
- 21. successivamente, con avviso pubblicato il 19/08/2020, la suddetta amministrazione comunicava l'elenco dei posti disponibili in tutte le province della regione Lazio, per ogni singola classe di concorso ([v. doc. 6-g](#));
- 22. per la classe di concorso B023 (quella della ricorrente) venivano indicati, come disponibili, i seguenti DIECI posti nel Lazio:
  - I.I.S. "*San Benedetto*" — Cassino — Frosinone 1 posto
  - I.I.S. "*Fermi-Filangieri*" Formia — Latina 1 posto
  - I.I.S. "*A. Filosi*" — Terracina — Latina 1 posto
  - I.I.S. "*O. Olivieri*" — Tivoli — Roma 1 posto
  - I.I.S. "*G. Verne - Via di Saponara*" — Roma 2 posti
  - I.I.S. "*Croce-Aleramo*" — Roma 1 posto
  - I.I.S. "*Via C. Emery 97*" — Roma 1 posto
  - I.I.S. "*L. Einaudi*" — Roma 1 posto
  - I.I.S. "*Apicio - Colonna Gatti*" — Anzio 1 posto
- 23. tramite avviso del 20/08/2020, venivano quindi comunicate le assegnazioni alle province degli aventi diritto alle immissioni in ruolo ai fini della successiva fase 2, ovverosia quella nella quale gli assegnatari avrebbero poi potuto indicare, in ordine di preferenza, le sedi delle istituzioni scolastiche disponibili nella provincia loro assegnata ([v. doc. 6-h](#));
- 24. la stessa comunicazione veniva recapitata agli aventi diritto al posto nella casella di posta istituzionale privata;
- 25. orbene, alla ricorrente venivano assegnate le seguenti province:
  - Roma, da graduatoria GAE;
  - Latina, da graduatoria GM2016 (ultima provincia scelta);
- 26. di conseguenza la Megale, su apposito *form*, inoltrava telematicamente le sue preferenze, indicando:  
quanto a Latina, le seguenti scuole (in ordine decrescente di preferenza):
  - I.P.S. "*A. Filosi*" di Terracina (LT);



- I.I.S. "*E. Fermi – Filangeri*" di Formia (LT);

quanto a Roma, le seguenti scuole (in ordine decrescente di preferenza):

- I.I.S. "*Croce Aleramo*" di Roma;
- percorso II° Liv. c/o I.I.S. "*Sibilla Aleramo*" a Roma;
- I.I.S. "*O. Olivieri*" di Tivoli (RM);
- I.I.S. "*J. Piaget – Via Nobiliore – Diaz*" di Roma;
- I.I.S. "*Via C. Emery 97*" di Roma;
- I.I.S. "*L. Einaudi*" di Roma;
- I.I.S. "*J. Verne -Via di Saponara 150*" di Roma;
- I.I.S. "*Apicio – Colonna Gatti*" di Anzio (RM);

(v. [doc. 8-a](#) e [doc. 8-b](#))

27. seguiva avviso con cui l'Ufficio Scolastico Regionale illustrava le modalità operative per poter procedere ad una eventuale rinuncia al ruolo allegando anche il modello da compilare e far recapitare all'ufficio competente;
28. con distinte comunicazioni pervenute alla ricorrente nella sua casella di posta personale intorno alle ore 20:00 del 27/08/2020, veniva ufficialmente comunicato a quest'ultima la simultanea titolarità, sia su Roma che su Latina, e precisamente:
  - tramite GAE, presso l'I.I.S. "*Apicio Colonna Gatti*" di Anzio (RM);
  - tramite GM16, presso l'I.I.S. "*A. Filosi*" di Terracina (LT);

(v. [doc. 9-a](#) e [doc. 9-b](#))

29. ottenuta, dunque, la conferma certa della sua immissione in ruolo da GAE, avvenuta dopo un'attesa durata di ben 29 anni, la ricorrente, in data 28 agosto 2020, provvedeva a comunicare all'USR Lazio l'avvenuta scelta di rinuncia al ruolo dalle GM2016 (come richiesto da circolare Prot. 23128 del 24/08/2020), visto che tra le due province assegnatele e le rispettive sedi di titolarità attribuite (I.I.S. *Apicio-Colonna Gatti* di Anzio da GAE e I.I.S. *Filosi* di Terracina da GM16), la sistemazione presso la scuola di Anzio, per quanto comunque penalizzante sul piano della distanza dal comune di residenza, risultava essere di gran lunga "preferibile" rispetto alla soluzione di Terracina (v. [doc. 10](#));
30. si consideri d'altronde che la ricorrente, come peraltro dalla stessa segnalato sempre in data 28 agosto ai diversi uffici competenti dell'USR Lazio, è una donna separata legalmente nonché madre di due figli, la quale, in via esclusiva, presta assistenza alla anziana madre vedova di ottantatré anni (che ha bisogno di supporto continuo per le necessità quotidiane);
31. ecco perché, la soluzione di Anzio non poteva e non può certo considerarsi per lei soddisfacente, perché costringe la docente ad un quotidiano ed estenuante pendolarismo



(circa un'ora e mezza per tratta) che incide pesantemente, in senso negativo, sia dal punto di vista organizzativo ed economico che sul versante psico-fisico, sottraendo presenza e cure ai suoi familiari (v. tempi percorrenza casa-lavoro sul sito [www.tuttocittà.it](http://www.tuttocittà.it) in [doc. 17](#));

32. doverosamente precisato quanto sopra e riprendendo il filo della narrazione, si evidenzia quanto segue:
33. la stessa mattina del 28/08/2020, la Megale, dopo aver preso visione delle province assegnate ai destinatari di cattedra che la precedevano e seguivano nelle diverse graduatorie, inviava una Pec all'Ufficio Scolastico Regionale con richiesta chiarimenti in merito alla sua assegnazione definitiva (v. doc.) nella quale evidenziava che erano rimaste vacanti ben due cattedre della classe di concorso B023 nella provincia di Roma, da lei indicate con precedenza rispetto a quelle di fatto assegnate ([v. doc. 10](#));
34. lo stesso giorno, poche ore dopo l'invio della suddetta PEC di richiesta chiarimenti, veniva pubblicato il decreto USR Lazio n. 965 cumulativo delle immissioni in ruolo per l'a.s.2020/2021, con elencati tutti i nominativi dei docenti destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato nel Lazio ([v. decreto in doc. 11](#));
35. in tale decreto, il nominativo della ricorrente continuava a comparire ben due volte per la medesima classe di concorso B023: nel primo foglio, quale destinataria di incarico a tempo indeterminato su Latina dalle GM16 (nonostante fosse stata inviata la rinuncia, come richiesto dallo stesso ufficio); nel secondo, invece, quale immessa in ruolo su Roma tramite scorrimento delle GAE (v. doc.);
36. nel suddetto elenco, a fianco dei nominativi, oltre alla tipologia di graduatoria di inserimento, alla classe di concorso e nuovamente alla provincia, veniva specificata anche la sede di titolarità assegnata (v. decreto in doc.);
37. a questo punto la ricorrente inviava una seconda PEC agli uffici sopra citati e anche all'USR di Rieti, nella quale evidenziava la suddetta anomalia e ribadiva nuovamente l'esistenza di due cattedre della classe concorsuale B023 nella provincia di Roma di gran lunga preferibili rispetto a quelle assegnate, indicandole appunto in quelle disponibili presso l'Istituto *Olivieri* di Tivoli e presso l'Istituto *J.Verne* di via di Saponara a Roma ([v. doc. 12](#));
38. le suddette ultime sedi scolastiche erano state infatti da lei indicate rispettivamente al terzo e al settimo posto nell'elenco delle preferenze, mentre la sede assegnatale, quella dell'Istituto *Apicio Colonna Gatti* di Anzio, era stata soltanto la nona ed ultima scelta);
39. ciò nonostante, in data 30.08.2020, la ricorrente riceveva, via mail, comunicazione dell'avvenuta assegnazione definitiva presso l'I.I.S. *Apicio – Colonna Gatti* di Anzio ([v. doc.](#)



13);

40. a seguito della pubblicazione del decreto di immissioni in ruolo, la Megale appurava alcune informazioni già in parte acquisite aliunde, ovverosia che:
- i primi tre aspiranti presenti in GM16 non avevano affatto partecipato alla procedura di immissione in ruolo atteso che: il primo in graduatoria, Sig. Violetti Vincenzo, era frattanto entrato in ruolo a Napoli sin dall'anno scolastico 2019/2020 e su altra classe di concorso; i fratelli Armando ed Antonio Nocerino (rispettivamente secondo e terzo in ordine di graduatoria) avevano rinunciato al ruolo perché in attesa di immissione da FIT su Napoli, prevista per l'a.s. 2021/2022 (cfr. doc. 2, 3, 6 e 11);
  - quanto invece ai candidati in posizione utile nelle GAE di Roma, la Sig.ra Spanò, prima in graduatoria, aveva rinunciato al ruolo in attesa di essere attinta per la distinta classe di concorso B018 a decorrere dal prossimo anno scolastico 2021/2022 (cfr. doc. 2, 3, 6 e 11);
41. ciò spiegava, d'altronde, il motivo per il quale, benché dalle due graduatorie il totale degli aspiranti al ruolo sulla classe di concorso B023 nel Lazio fossero previsti in numero pari a complessive tredici unità e quantunque i posti a ciò destinati per l'a.s. 2020/2021 - come da cit. decreto USR Lazio n. 965 - fossero solamente nove, tutti i candidati inseriti in GAE e GM16 avevano comunque ottenuto il ruolo nell'a.s. 2020/2021, compresa la Collega Sig.ra Bosco Giada, collocata nella decima posizione delle GM16 la quale era stata immessa in ruolo per mezzo della cd "*Call Veloce*" (trattasi di procedura introdotta per l'anno scolastico 2020/2021 e regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 25 dell' 8 giugno 2020 riguardante i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente da GAE e graduatorie di merito e che è finalizzata a velocizzare i tempi di immissione in ruolo su posti che, altrimenti, resterebbero scoperti e quindi destinati alle supplente);
42. orbene, viste le istituzioni scolastiche disponibili e i relativi posti vacanti EFFETTIVAMENTE assegnati a candidati che la precedevano in entrambe le graduatorie (indicati tutti nell'elenco allegato al cit. decreto USR Lazio 965/2020), la Megale evinceva, per esclusione, che, *rebus sic stantibus*, erano per lei disponibili anche altri due posti a tempo indeterminato sulla provincia di Roma che lei aveva indicato con preferenza rispetto a quello assegnatole, e precisamente:
- l'I.I.S. "*O. Olivieri*" di Tivoli (v. doc.);
  - l'I.I.S. "*J. Verne -Via di Saponara 150*" di Roma (v. doc.);
43. come premesso, i suddetti due istituti erano stati indicati dalla ricorrente, nell'apposito modulo relativo alle preferenze per la sede di titolarità, rispettivamente al TERZO e al SETTIMO posto



- mentre la sede scolastica che alla fine dell'iter le era stata assegnata (I.I.S. Apicio-Colonna Gatti di Anzio) era stata invece da lei indicata come OTTAVA ED ULTIMA SCELTA (v. doc. 8);
44. oltretutto l'istante, avvalendosi di apposita opzione prevista sul modulo sopra citato, aveva opportunamente flaggato/spuntato la scelta di Tivoli, come comune alternativo a quello di Roma nel caso di indisponibilità, per lei, delle sedi scolastiche ricomprese all'interno della Capitale (v. doc.);
45. è per tutti e ciascuno dei suddetti motivi che la ricorrente, nei giorni e nelle settimane successive alla sua assegnazione presso la sede scolastica di Anzio, subissava di PEC gli Uffici direttamente coinvolti, cui ella chiedeva inutilmente la rettifica della sede erroneamente assegnata ed il trasferimento in una delle due cattedre ancora disponibili presso le due sedi testé indicate (Istituto Via Saponara di Roma e Istituto Olivieri di Tivoli) a lei spettanti per precedenza e diritto ([v. mail in doc 14](#));
46. in data 01.09.2021, a seguito di un colloquio telefonico con la suddetta Collega Giada Bosco (v. precedente cap. 41), la ricorrente veniva oltretutto a conoscenza del fatto che alcune delle vincitrici di concorso che la precedevano nelle graduatorie di merito del concorso 2016, avevano rinunciato alle assegnazioni ottenute su Roma, preferendo invece destinazioni fuori regione, per loro accessibili grazie al preventivo inserimento nelle cd "*Fasce Aggiuntive*" di cui al D.M Min. Istruzione n. 40 del 27/06/2020 ([v. DDG in doc. 4](#));
47. segnatamente, l'istante veniva a conoscenza del fatto che a differenza degli altri aventi diritto al ruolo nella c.c. B023 (come risultanti dagli elenchi per ognuna delle due graduatorie di interesse) – tutti firmatari di contratto nelle sedi già indicate nel cit. decreto USR Lazio n. 965/2020 - le seguenti sue colleghe vincitrici del concorso 2016, non avevano in realtà mai preso servizio sui posti disponibili su Roma che erano stati loro inizialmente assegnati, avendo costoro scelto di insegnare fuori regione e, segnatamente:
- **Adragna Mariangela**, all'I.I.S. "*E. Santoni*" di Pisa anziché all'I.I.S. "*Croce-Aleramo*" di Roma inizialmente assegnato;
  - **Autorino Miriam**, all'I.I.S. "*M. Dell'Aquila - S. Staffa*" di San Ferdinando di Puglia (BT) anziché all'I.I.S. "*Via C. Emery 97*" di Roma inizialmente assegnato;
48. comprovata la perdurante disponibilità della cattedra presso la sede "*Croce - Aleramo*" di Roma, rimasta vacante in virtù della rinuncia da parte della Collega sig.ra Adragna Mariangela, la ricorrente contattava nuovamente e insistentemente tutti gli uffici competenti, reclamando in maniera specifica il proprio diritto di vedersi assegnata come sede di titolarità la succitata istituzione scolastica, in quanto indicata come prima opzione nel modulo di preferenza, anche per ragioni di continuità didattica, avendo la Megale ivi effettuato servizio in quattro dei cinque



anni scolastici precedenti ([v. doc. 14](#));

49. quanto infine alla cit. collega Giada Bosco - che, come anticipato, era iscritta nelle GM 2016 in decima posizione – questa aveva contattato telefonicamente la ricorrente il 1° settembre 2020 soltanto perché, a quella data, quest’ultima risultava ancora destinataria di assegnazione in due scuole distinte (I.I.S. *Apicio - Colonna Gatti* di Anzio e I.I.S. *Filosi* di Terracina) e dunque, essendo anche lei in procinto di ottenere un incarico a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2020/2021 mediante “*call veloce*” ed essendo altresì fortemente interessata alla sede scolastica di Anzio, voleva sapere in quale delle due scuole la Megale aveva scelto di lavorare;
50. una volta appreso che la ricorrente avrebbe giocoforza insegnato ad Anzio, la Bosco ha preferito andare ad insegnare a Bologna ([v. doc. 15](#));
51. ricapitolando, dunque, all’esito delle operazioni di assegnazione sedi ai neo immessi in ruolo nel corrente a.s. 2020/2021 e comunque prima dell’effettivo inizio delle lezioni:
- a) sul territorio del Comune di Roma, erano ancora vacanti n. 3 (tre) sedi scolastiche rese disponibili per il ruolo nell’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso B023, ovvero:**
- I.I.S. "*Croce Aleramo*" (prima scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi") ([v. doc.](#));
  - I.I.S. "*Via C. Emery 97*" di Roma (quinta scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi") ([v. doc.](#));
  - l’I.I.S. "*J. Verne -Via di Saponara 150*" di Roma (settima scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi") ([v. doc.](#));
- b) sul territorio del Comune di Tivoli era ancora vacante n. 1 (una) sede scolastica resa disponibile per il ruolo nell’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso B023, ovvero:**
- l’I.I.S. "*O. Olivieri*" di Tivoli (terza scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi") ([v. doc.](#));
52. **a tutto questo si aggiunga anche che per la cattedra della c.c. B023 all’I.I.S. *Apicio - Colonna Gatti* di Anzio c’era chi assai volentieri avrebbe gradito prendere il posto della ricorrente (trattasi della docente Giada Bosco);**
53. orbene, di fronte a cotanta disponibilità, la ricorrente, come premesso, si è attivata sin da subito per una sistemazione migliore (piu vicina a casa) nella piena consapevolezza del suo diritto e del fatto che il corretto esercizio dello stesso non avrebbe nuociuto a nessun collega né messo in difficoltà l’amministrazione sul piano organizzativo; telefonicamente ed a mezzo PEC, venivano raggiunti tutti gli uffici competenti dell’USR Lazio e nello specifico: l’ATP di Roma -Uff. IV (incaricato delle immissioni in ruolo dei Docenti inseriti nelle GAE) e l’ATP di Rieti -Uff. IX (incaricato delle immissioni in ruolo DEI Docenti inseriti in GM16, per tutte le classi



di concorso della tabella B);

54. i maggiori confronti telefonici la ricorrente li ha avuti con la Dott.ssa Claudia D'Ambrosio, responsabile delle immissioni in ruolo dell'ATP di Rieti, la quale, nonostante la presa di consapevolezza dell'errore compiuto e la conseguente disponibilità e comprensione, ha finito con l'ammettere la propria impossibilità di operare qualsivoglia rettifica sul *Sistema Informatico Ministeriale*, pur precisando che in tal senso qualcosa avrebbe potuto farlo l'Ambito Territoriale di Roma, in quanto responsabile delle immissioni in ruolo del personale inserito nelle GAE;
55. nessun riscontro hanno tuttavia avuto i pur numerosi solleciti recapitati dalla ricorrente al responsabile dell'ATP di Roma Uff. Ruolo e delle nomine da GAE cui la Megale si era ripetutamente rivolta pregandolo di porre rimedio a quanto accaduto (v. doc.);
56. per i motivi di cui in premessa ed in diritto:
- la ricorrente aveva ed ha diritto ad esercitare la scelta della sede scolastica di prima assegnazione secondo criteri meritocratici e dunque tenuto conto della posizione vantata nelle graduatorie di inserimento;
  - ciò significa che ella avrebbe dovuto vedersi assegnata alle sedi disponibili, tenuto conto delle effettive disponibilità e dell'ordine delle preferenze espresse, e dunque, *in primis*, all'I.I.S. "Croce-Aleramo", indicato come prima scelta;
  - la riassegnazione della ricorrente non avrebbe avuto ed a tutt'oggi non avrebbe alcuna significativa conseguenza pregiudizievole, sul piano organizzativo, per le scuole coinvolte; basti infatti a fugare ogni dubbio in tal senso la stessa connotazione del sistema del reclutamento scolastico a tempo determinato, contraddistinto, ogni anno, da migliaia di assunzioni e spostamenti di docenti anche in pieno anno scolastico (v. in diritto ed in doc.);
  - per i motivi esposti in fatto ed in diritto la riassegnazione della ricorrente in una delle sedi scolastiche elencate al precedente cap. 51 del presente ricorso non danneggerebbe altri candidati (neppure chi la seguiva per punteggio);
  - eventuali e denegati errori di comunicazione da parte della ricorrente in ordine alle preferenze espresse non osterebbero comunque al suo trasferimento in una delle sedi indicate al precedente cap. 51, sol che si considerino gli interessi contrapposti in campo ed in doverosa applicazione del cd *dovere del soccorso* (v. in diritto);
  - per ormai consolidata giurisprudenza, l'automatizzazione delle procedure assunzionali per mezzo di appositi software da parte dell'amministrazione scolastica non può mai costituire valido ostacolo alla giusta sistemazione del personale secondo i criteri di legge e regolamentari vigenti (v. in diritto);
  - a decorrere dall'a.s. 2019/2020, la sede di prima assegnazione deve essere necessariamente



mantenuta per un quinquennio dal personale docente neo immesso in ruolo, a causa del blocco dei trasferimenti imposto dal decreto-legge n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.159/2019; l'attuale sistemazione della Megale ad Anzio, dunque, resterebbe tale per ben cinque anni in caso di mancato accoglimento del presente ricorso;

## IN DIRITTO

### 1. BREVE RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE

Nei limiti di interesse si richiamano le seguenti disposizioni normative e regolamentari di settore:

#### **D.Lgs 297/1004 (Testo Unico Scuola)**

##### Art. 399 - Accesso ai ruoli:

*“1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.*

*2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.*

*3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.*

*3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”*



## **Legge 107/2015**

### Art. 1 comma 66:

*“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. [...]”*

### Art. 1, comma 109:

*“Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:*

*a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;*

*b) omissis*

*c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.”*

Art. 1 comma 114: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma*



*restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. [...]"*

## **Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126**

### Art. 1

*"[...] 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.*

*17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.*

*17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

*Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine di priorita' discendente:*

- a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;*
- b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;*
- c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.*



*17-quinquies. – Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.*

*17-sexies. - omissis*

*. [...].”*

## **D.M. n. 40 del 27 giugno 2020**

### Art. 1:

*“Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le modalità di espletamento della procedura finalizzata all'inserimento dei candidati collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, nella fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.*

### Art. 3:

*“1. Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali di cui all'articolo 1, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all'atto di emanazione del presente decreto, risultano*

*a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105;*

*b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106;*

*c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed*



*esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107;*

*2. I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L'inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.”*

## **Decreto Ministero dell'Istruzione n. 91 del 08.08.2020 -Allegato A istruzioni operative nomine 2020/2021**

*A.2. Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con i DD.GG. del 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018 e le relative fasce aggiuntive istituite ai sensi del D.M. n. 40 del 27 giugno 2020, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*A.3. Ai sensi dell'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 4, comma 1-ter del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96. Nel caso in cui, nell'anno scolastico 2019/2020, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. La predetta restituzione opera anche nel caso in cui non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine in ruolo per l'anno scolastico 2018/19. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata*



*di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.*

*[...]*

*A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.*

*A.6. L'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.*

*[...]*

*A.10. Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo.*

*A.11. L'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.*

*La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.*

*[...]*

*A.17. Completate entro il 26 agosto 2020 le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/2021, anche avvalendosi delle funzioni rese disponibili al sistema informativo, si procederà, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, all'avvio della procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sui posti che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.*



*La partecipazione alla procedura è disciplinata dal richiamato decreto.*

*Gli USR provvedono in via preliminare ad aggiornare al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari e gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.*

*Concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici comunicano, entro il termine del 27 agosto p.v., i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali ed inserimento in piattaforma al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare istanza*

*Gli uffici accantonano e rendono indisponibili i posti messi a concorso per l'anno 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 17-septies del Decreto legge. A tal fine si allega il relativo prospetto.*

*Le istanze saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1 settembre 2020.*

*Gli USR pubblicano entro il 2 settembre 2020, gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 5 del suddetto decreto e dispongono, entro il 7 settembre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, dei soggetti che risultano in posizione utile.*

*Nel caso in cui gli elenchi non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.*

*I dirigenti dei competenti uffici dell'USR procedono all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'immissione in ruolo. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al richiamato decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi. Al termine della procedura, gli elenchi cessano di avere efficacia.”*

#### **D.M. 91 del 08.08.2020:**

##### Art. 2:

*“Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. Le immissioni in ruolo sono*



*effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 84.808 posti. 2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. [...]. 5. Concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici comunicheranno, entro il termine del 27 agosto 2020, i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti aventi titolo a partecipare alla procedura di cui al Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, recante "Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159" di presentare la relativa istanza. Gli uffici accantonano e rendono indisponibili per la procedura di cui al Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25 i posti messi a concorso per l'anno 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 17- septies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126."*

\*\*\*\*\*

## 2. MOTIVI DI DOGLIANZA

Mette conto anzitutto fugare ogni dubbio circa l'oggetto del presente ricorso che non pone affatto in discussione i criteri con cui legge e regolamentari disciplinano la formazione dei contingenti di posti da assegnare alle scuole per le immissioni in ruolo né i criteri per la loro assegnazione agli aventi diritto iscritti in graduatoria, bensì l'erronea applicazione di questi ultimi da parte dell'USR Lazio / ATP Roma per l'a.s. 2020/2021, in relazione alle cattedre della classe di concorso B023.

Sulla base di tale assunto, quindi, la ricorrente contesta la sua assegnazione all'I.I.S. "Apicio – Colonna Gatti" di Anzio come sede di immissione in ruolo.

Ciò doverosamente premesso, si osserva quanto segue:

1. sull'illegittimo ricorso dell'amministrazione scolastica a software ed algoritmi per la gestione dell'intera procedura di reclutamento docenti

Come candidamente ammesso dall'amministrazione scolastica convenuta nel decreto DG USR Lazio



n. 965 del 28.08.2020, la gestione dell'individuazione della sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie utilizzabili per le immissioni in ruolo, è stata interamente gestita dal sistema informativo (“[...] **DATO ATTO delle risultanze del sistema informativo che ha gestito l'individuazione della sede da proporre agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie utilizzabili per le immissioni in ruolo, rispetto alle facoltà assunzionali di cui ai citati propri decreti nn. 814, 819, 821, 823 e 826 del 2020**”)

Dunque, appare anzitutto doveroso richiamare quella autorevolissima giurisprudenza che ha stigmatizzato l'ormai sempre più spregiudicato e distorto ricorso dell'amministrazione convenuta ad algoritmi e software per gestire e definire, per intero, i complessi procedimenti inerenti alla formazione degli organici, alla mobilità ed al reclutamento del personale.

L'amministrazione convenuta, infatti, ha ormai da anni letteralmente abdicato al proprio compito di sovrintendere alla definizione di tutti i procedimenti annessi e connessi alla gestione del personale della scuola, affidando i relativi compiti ad un semplice software.

Tale condotta tuttavia non è legittima, “...ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”. (v. sentenza TAR Lazio n. 10964/2019).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2270/19, ha anche spiegato che: “... come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, ha affermato in primo luogo che il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) **deve essere “conoscibile”**, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. In secondo luogo, **la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. L'utilizzo di procedure “robotizzate” non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.**”)

Ebbene, anche per la complessa procedura di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2020/2021 l'amministrazione convenuta ha letteralmente abdicato alla funzione istruttoria e provvedimentale e quando poi, per tramite dei propri funzionari, ha ammesso ufficiosamente i propri errori, si è trincerata dietro la presunta irrimediabilità dell'evento lesivo (per asserita impossibilità di intervento sul sistema) onde giustificare la propria decisione di non operare la pur invocata e doverosa rettifica



dell'assegnazione sede!

**Ma come premesso e stabilito da autorevolissima giurisprudenza, tutto questo viola palesemente gli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

ooo

## 2. sull'erronea applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi scolastiche

Fermo quanto sopra, si evidenzia come, nella specie, la procedura di reclutamento debba essere scandita da tappe precise e criteri di "priorità" nel senso che le dinamiche di attribuzione si articolano in distinte fasi successive, tenuto conto: dei posti disponibili in ciascuna provincia; della tipologia di graduatoria da cui gli aventi diritto vengono attinti per punteggio; del punteggio stesso vantato da ciascuno dei tanti; delle preferenze indicate in domanda da questi ultimi;

Ne deriva un sistema nel quale l'assegnazione dei posti disponibili deve rispettare, in primis, il criterio delle fasi consecutive tenendo conto di un meccanismo di precedenza volto a favorire le graduatorie di concorso rispetto alle GAE ed in ogni caso basato inevitabilmente sul criterio del miglior punteggio vantato (fatta sempre salva l'attribuzione di eventuali precedenza di legge).

Come accertato nel recente passato anche da Codesto Ufficio con riferimento alle procedure di mobilità territoriale docenti, il punteggio più alto non può non radicare un diritto a veder primariamente esaminata la propria istanza rispetto alle preferenze date da altri candidati con minor punteggio.

Orbene, il tenore testuale delle disposizioni richiamate, unita alla rigida sequenza delle "operazioni" di reclutamento docenti, induce a ritenere che il criterio del più elevato punteggio incroci anche quello delle plurime opzioni territoriali espresse dagli aspiranti, cioè delle molteplici combinazioni insite nelle scelte, a scalare dei candidati, nel senso che la graduatoria stilabile oltre a tener conto della singola fase (e, nel suo ambito, delle "priorità" assegnabili) deve intercettare anche la "preferenza" riferita alla specifica sede scolastica o Comune. In altri termini, il punteggio migliore deve "interfacciarsi" con l'ordine espresso nell'istanza amministrativa degli altri aspiranti, portando di fatto all'elaborazione di tante graduatorie quante siano le preferenze espresse dai candidati, secondo la priorità ivi attribuita nella domanda individuale. Nell'ambito della singola graduatoria associabile a una data "preferenza", saranno dunque vagliate "in coda" le istanze dei docenti con punteggio più basso (rispetto agli aspiranti al medesimo ambito con punteggio più alto) e ciò tendenzialmente nel rispetto dell'ordine di preferenze indicato in ogni domanda, cosicché l'esame delle istanze di chi ha punteggio inferiore sarà postergato all'esito del soddisfacimento, nella più ampia misura possibile (data appunto dalla "sequenzialità" delle varie opzioni o preferenze indicate in domanda) della richiesta di chi vanta quello più alto.



Quanto avvenuto nel caso di specie, tuttavia, non sembra andare nella direzione testé illustrata, atteso che all'esito delle operazioni di reclutamento nel Lazio, pur residuando ben quattro sedi scolastiche tra quelle indicate con preferenza dalla ricorrente in domanda, è stata inspiegabilmente assegnata alla Megale quella dell'I.I.S. *Apicio -Colonna Gatti* che quest'ultima aveva indicato soltanto come ultima tra quelle ricomprese della provincia di Roma.

Lo si è fatto dopo aver messo la docente di fronte alla drammatica scelta tra il restare pur sempre nella provincia di Roma (accettando il suddetto istituto di Anzio) ed il doversi allontanare sino a Terracina (I.I.S. Filosi), nella provincia di Latina.

**Se ne inferisce un contegno datoriale lesivo del principio generale di scorrimento della graduatoria ai fini delle operazioni di reclutamento docenti e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della stessa amministrazione (art. 97 Cost.), non potendo evincersi un criterio perspicuo di “rispondenza” fra l'assegnazione di docenti con punteggio inferiore, a province e sedi opzionate con priorità dalla ricorrente, a dispetto dell'evidenziato criterio del “punteggio più alto” (in difetto di titoli preminenti giustificanti – a parità di fase– l'attribuzione di una provincia più agognata da altri candidati con maggior punteggio).**

**Del pari non può validamente negarsi la perdurante applicazione del principio generale di ulteriore scorrimento della graduatoria, secondo punteggio, ai fini della copertura di quei posti che risultino NON ACCETTATI dai candidati aventi diritto atteso che, anche in questo caso, ne scaturirebbe grave *vulnus* ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della stessa amministrazione (art. 97 Cost.).**

Non decifrabile appare invero il percorso che, nella doverosa comparazione di posizioni concorrenziali, è sfociato in assegnazioni non rispettose del “punto” numerico, con riguardo alle preferenze espresse da un partecipante come la ricorrente (vd. sul punto, nel merito, la condivisibile sentenza di Codesto Tribunale di Velletri n. 1024 del 10 luglio 2018, secondo cui, in tema di mobilità docenti, non si evince affatto, dalla disamina delle previsioni normative e collettive valutate nel loro complesso, l'esistenza di un qualche criterio di assegnazione alternativo, e prevalente, rispetto a quello del punteggio (di impronta eminentemente meritocratica), fatta eccezione per i soli titoli di precedenza *ex lege*) (v. rif. in doc. 16).

Ne discende, l'impossibilità di ritenere plausibile una qualche altra ipotesi metodologica di scorrimento delle graduatorie, ad esempio un'unica graduatoria di preferenze, dovendosi, invece, procedere a stilare una singola graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni scuola indicata nelle preferenze, e, solo a parità di punteggio tra docenti, valorizzare il dato relativo alla posizione di preferenza espressa dal docente in domanda per quello specifico istituto scolastico, così da determinare la prevalenza dell'uno o dell'altro docente in quella precisa fase.



Fermo quanto sopra, si aggiunga anche che:

- la riassegnazione della ricorrente a tutt'oggi non avrebbe alcuna significativa conseguenza pregiudizievole, sul piano organizzativo, per le scuole coinvolte; basti infatti a fugare ogni dubbio in tal senso la stessa connotazione del sistema del reclutamento scolastico a tempo determinato, contraddistinto, ogni anno, da migliaia di assunzioni e spostamenti di docenti anche nel corso del medesimo anno scolastico;
- la riassegnazione della ricorrente all'Istituto *Sibilla Aleramo* di Roma o in una delle altre sedi scolastiche elencate al precedente cap. 51 del presente ricorso non danneggerebbe nessun altro candidato;
- l'attuale sistemazione della Prof.ssa Megale ad Anzio, resterebbe tale per ben cinque anni in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, arrecando alla docente notevoli disagi sul piano personale e familiare;

ooo

### 3. violazione del dovere del soccorso

Fermo quanto sopra, eventuali e denegati errori di comunicazione da parte della ricorrente in ordine alle preferenze espresse non osterebbero comunque al suo trasferimento in una delle sedi indicate al cap. 51 della premessa in fatto del presente ricorso, sol che si comparino gli interessi contrapposti in campo ed anche in doverosa applicazione del cd *dovere del soccorso*.

Sotto il primo profilo, si evidenzia che se per l'amministrazione l'assegnazione della ricorrente all'una piuttosto che all'altra sede di servizio ANCORA disponibile nella provincia di Roma per il ruolo è del tutto neutra ed indifferente (anche per i motivi riepilogati al paragrafo precedente) non altrettanto può validamente sostenersi per la ricorrente la quale ha visto violato il proprio diritto di scelta secondo punteggio e soprattutto si vedrà costretta ad un estenuante pendolarismo tra Roma ed Anzio della durata non inferiore a 5 anni.

Quanto poi al cd *dovere del soccorso* si evidenzia che è ormai del tutto consolidato il principio in base al quale ***“... il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).***

Ed ancora: ***“Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere***



*all'esclusione dalla procedura selettiva" (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).*

Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *<<accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (...)>>;*

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa "... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), *spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi) ....*" (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008).

D'altronde, come spiegato anche dal Tar Lazio in più recenti pronunce: *"... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio .... Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. "dovere di soccorso" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la "par conditio" dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto .... E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio. (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG)*

ooo



**Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi:**

- la ricorrente aveva ed ha diritto ad esercitare la scelta della sede scolastica di prima assegnazione secondo criteri meritocratici e dunque tenuto conto della posizione vantata nelle graduatorie di inserimento;
  - ciò significa che ella ha diritto a vedersi assegnata ad una delle sedi scolastiche ancora disponibili nel Comune di Roma o a Tivoli per la classe di concorso B023, tenuto conto delle effettive disponibilità e dell'ordine delle preferenze espresse, e dunque, *in primis*, all'I.I.S. "Croce-Aleramo" di viale Battista Bardanzellu 7 a Roma, da lei indicato come prima scelta;
- 

**Tanto premesso in fatto ed in diritto**, l'istante **MEGALE ALESSANDRA**, rappresentata e difesa come in epigrafe

**CONCLUDE**

perché il Tribunale di Velletri - Sezione lavoro adito, voglia così decidere, *contrariis reiectis*:

1. previa disapplicazione o annullamento degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta assegnazione della sede scolastica di assunzione a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021, tenuto conto della EFFETTIVA disponibilità di cattedre per le immissioni in ruolo nella classe di concorso B023 in scuole ricomprese nel Comune di Roma o di Tivoli (anche alla luce delle defezioni registratesi), della posizione vantata dalla ricorrente tanto nella graduatoria di merito del Lazio relativa del concorso DDG MIUR n. 106 del 23.02.2016 quanto nelle GAE di Roma nonché, infine, dell'ordine delle preferenze espresse da quest'ultima nell'apposita domanda presentata all'amministrazione scolastica convenuta ad inizio a.s. 2020/2021;
2. per l'effetto, disapplicare o comunque annullare la procedura di immissione in ruolo dei docenti ITP della classe di concorso B023 nel Lazio per l'a.s. 2020/2021, nei limiti dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente ed in particolare di quello avente ad oggetto l'assegnazione di **MEGALE ALESSANDRA** presso l'I.I.S. "Apicio – Colonna Gatti" di Anzio, a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
3. per l'effetto, ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la rettifica delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021 su Roma e provincia, mediante riassegnazione alla ricorrente della cattedra nella classe di concorso B023 disponibile presso l'I.I.S. "Croce Aleramo" di Viale B. Bardanzellu 7 a Roma, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2020 o con la diversa decorrenza meglio vista in corso di causa;



**in subordine**, ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la rettifica delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021 su Roma e provincia, mediante riassegnazione alla ricorrente di una delle cattedre nella c.c. B023 disponibili presso le seguenti sedi scolastiche (in ordine decrescente di preferenza):

- I.I.S. "O. Olivieri" di Tivoli (terza scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi");
- I.I.S. "Via C. Emery 97" di Roma (quinta scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi");
- l'I.I.S. "J. Verne -Via di Saponara 150" di Roma (settima scelta espressa dalla ricorrente nel modulo di indicazione "preferenza sedi");

4. per l'effetto, revocare e/o annullare eventuali altri provvedimenti già adottati, lesivi degli interessi della parte ricorrente;

5. dettare forme e modi per una corretta e sollecita esecuzione dell'*emandanda* sentenza;

Con vittoria di spese competenze ed onorari del procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

\*\*\*\*\*

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. se ritenuto del caso e previo ordine al MIUR di comunicare i rispettivi indirizzi di residenza, disporre per l'integrazione del contraddittorio disponendo la chiamata in causa dei docenti che risulteranno effettivamente controinteressati;
2. a tal fine disporre eventualmente per la notifica a mezzo pubblici proclami nei confronti dei predetti da effettuarsi individualmente a mezzo ufficiale giudiziario ovvero mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero ancora con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR ***hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami*** (pagina web ***Atti di Notifica***) del ricorso e dell'ordinanza ammissiva;
3. disporre per l'acquisizione agli atti del fascicolo personale della ricorrente;
4. ordinare alla controparte l'esibizione di tutta la documentazione agli atti dell'amministrazione scolastica e delle scuole convenute utile ai fini della decisione della presente controversia, ivi compresa quella da cui si evince l'attuale sede di servizio di tutti i docenti ITP della classe concorsuale B023 chiamati per il ruolo, nel Lazio, a decorrere dal 1° settembre 2020, mediante scorrimento delle graduatorie del concorso 2016 e delle GAE di Roma;
5. quantomeno, ordinarsi alla controparte dichiarazione avente ad oggetto attuale sede di servizio



nonché modalità e tempistica di assegnazione della stessa per i seguenti docenti ITP:

- Violetti Vincenzo (14.08.1977 – NA), vincitore concorso docenti 2016, in graduatoria Lazio per la c.c. B023;
  - Armando Nocerino (03.07.1979 - NA), vincitore concorso docenti 2016, in graduatoria Lazio per la c.c. B023;
  - Antonio Nocerino (12.05.1983 – NA), vincitore concorso docenti 2016, in graduatoria Lazio per la c.c. B023;
  - Spanò Caterina (26.07.1966 – RC), prima in GAE Roma – III^ Fascia per la c.c. B023;
6. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la produzione /esibizione del codice sorgente del *software* in uso per le procedure annuali di immissione in ruolo del personale docente;
  7. disporre CTU tecnica e/o contabile;
  8. chiedere informazioni alle competenti O.SS. di categoria;
  9. ammettere prova per interpello del l.r.p.t. di controparte, ed all'esito per testi, sulle circostanze articolate ai nn. da 1) a 57) della premessa in fatto, da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalla locuzione "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte;

**si indicano a testi:**

- ***Adragna Mariangela***, c/o I.I.S. "*E. Santoni*" di Pisa anziché all'I.I.S. "*Croce-Aleramo*" di Roma inizialmente assegnato;
- ***Autorino Miriam***, c/o I.I.S. "*M. Dell'Aquila - S. Staffa*" di San Ferdinando di Puglia (BT) anziché all'I.I.S. "*Via C. Emery 97*" di Roma inizialmente assegnato;
- Dott.ssa ***Claudia D'Ambrosio***, c/o USR Lazio - ATP di Rieti;
- ***Giada Bosco***;

---

***Il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.***

***L'odierna ricorrente dichiara di aver diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 – introdotto dal D.L. 98/2011, essendo il reddito imponibile familiare per il 2019 inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 115/2022***

---

**SI ALLEGA IN COPIA:**

1. [CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;](#)
2. [a\) DDG MIUR n. 106 del 23.02.2016 bando concorso docenti 2016;](#)



- b) graduatoria del concorso 2016 nel Lazio, per la classe B023;
- c) decreto USR Lazio n. 334 del 11/07/2017 di rettifica graduatoria;
- d) decreto USR Lazio n. 831 del 24/08/2020 di rettifica graduatoria;
- e) decreto USR Lazio n. 406 del 26/07/2018 di integrazione graduatoria ed elenchi aggiuntivi
- 3. GAE di Roma per la classe di concorso B023 vigenti sino alla scorsa estate 2020;
- 4. decreto Ministero dell'Istruzione n. 40 del 27.06.2020 avente ad oggetto istituzione fasce aggiuntive alle graduatorie di concorso;
- 5. a) decreto Ministero dell'Istruzione n. 91 del 08.08.2020;  
 b) Allegato A - Istruzioni operative nomine 2020-2021;
- 6. a) decreto DG Ministero dell'Istruzione del 12.08.2020 avente ad oggetto riparto contingente posti tra le province del Lazio ai fini assunzionali;  
 b) avviso USR Lazio prot. 21969 del 12.08.2020 avente ad oggetto immissioni in ruolo da GAE, GM 2016, GM 2018 e fasce aggiuntive;  
 c) avviso USR Lazio prot. 22095 del 13.08.2020 avente ad oggetto pubblicazione, per ciascuna graduatoria, dell'intervallo di posizioni interessate alla scelta della provincia (Fase 1);  
 d) modulo per "espressione preferenza provincia" compilato ed inoltrato telematicamente dalla ricorrente alla sua amministrazione scolastica in data 14 agosto 2020, in qualità di avente diritto da GAE;  
 e) modulo per "espressione preferenza provincia" compilato ed inoltrato telematicamente dalla ricorrente alla sua amministrazione scolastica in data 14 agosto 2020, in qualità di avente diritto da GM 2016;  
 f) avviso USR Lazio prot. 22398 del 17/08/2020, con ad oggetto posticipazione data inserimento preferenza sedi scolastiche;  
 g) avviso USR Lazio del 19.08.2020 avente ad oggetto elenco posti disponibili nel Lazio per tutte le classi di concorso;  
 h) avviso USR Lazio del 20.08.2020 (riportato esclusivamente in apposita schermata del sito USR Lazio) con a seguire elenchi dei docenti immessi in ruolo nel Lazio, provincia per provincia, da GM e da GAE in relazione a tutte le classi di concorso esprimibili;
- 7. a) comunicazione ufficiale MIUR a mezzo mail del 19 agosto 2020 avente ad oggetto l'assegnazione della ricorrente alla provincia di Latina mediante scorrimento GM 2016;  
 b) comunicazione ufficiale MIUR a mezzo mail del 19 agosto 2020 avente ad oggetto l'assegnazione della ricorrente alla provincia di Roma mediante scorrimento GAE;



8. a) modulo per “espressione preferenza sede” compilato ed inoltrato telematicamente dalla ricorrente alla sua amministrazione scolastica in data 21 agosto 2020, in qualità di avente diritto da GAE;  
b) modulo per “espressione preferenza sede” compilato ed inoltrato telematicamente dalla ricorrente alla sua amministrazione scolastica in data 21 agosto 2020, in qualità di avente diritto da GM 2016;
9. a) comunicazione pervenuta alla ricorrente nella sua casella di posta personale alle ore 19,06 del 27/08/2020, avente ad oggetto l’assegnazione della titolarità presso l’I.I.S. “A. Filosi” di Terracina  
b) comunicazione pervenuta alla ricorrente nella sua casella di posta personale alle ore 19,12 del 27/08/2020, avente ad oggetto l’assegnazione della titolarità presso l’I.I.S. “Apicio Colonna Gatti” di Anzio;
10. PEC Megale Alessandra del 28 agosto 2020 avente ad oggetto rinuncia immissione in ruolo da GM 2016;
11. decreto USR Lazio n. 965 del 28.08.2020 avente ad oggetto approvazione e pubblicazione elenco dei docenti destinatari, nel Lazio, di proposta di assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020, con specificazione sede scolastica assegnata;
12. PEC Alessandra Megale del 28 agosto 2020 avente ad oggetto reclamo avverso sede di titolarità assegnatale mediante scorrimento GAE;
13. comunicazione ufficiale MIUR a mezzo mail del 30 agosto 2020 avente ad oggetto definitiva assegnazione della ricorrente presso l’I.I.S. Apicio – Colonna Gatti di Anzio;
14. raccolta stampe di tutte le PEC inviate dalla ricorrente agli uffici competenti, per chiedere la rettifica della sede di titolarità assegnatale;
15. URS Emilia-Romagna - operazioni di immissione in ruolo del personale docente a. s. 2020/21;
16. a) giurisprudenza di merito;  
b) giurisprudenza amministrativa;
17. stampa dal sito [www.tuttocitta.it](http://www.tuttocitta.it) da cui si evincono i tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro della ricorrente.

Albano Laziale 8 marzo 2021

Avv. Gianluca Magnani

